

STATUTI COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 -** Con il nome di Spacatimpan, è costituita a Vacallo, per un tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.
La sua sede è a Vacallo.
L'associazione fa parte dell'Hefari (Associazione carnascialesca Svizzera).
- Art. 2 -** La Spacatimpan si prefigge gli scopi seguenti:
a) formare un gruppo musicale carnascialesco
b) organizzare manifestazioni, gite e attività ricreative onde coltivare l'amicizia, la collegialità e la collaborazione fra i membri.
- Art. 3 -** L'associazione è apolitica e aconfessionale.

SOCI

- Art. 4 -** Sono soci attivi coloro che, a domanda, sono ammessi dal comitato in seno all'associazione e che, in conformità con il presente statuto, si assumono l'obbligo di presenza per la preparazione del repertorio (prove) e dei costumi, nonché di operare per il buon andamento del sodalizio.
Ogni socio riceve una copia del presente statuto al momento della sua ammissione.
- Art. 5 -** Possono far parte liberamente dell'associazione persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i diciotto anni; per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- Art. 6 -** I soci attivi devono versare, entro il termine stabilito e secondo le modalità fissate, la quota sociale.
Solo chi è in regola con i versamenti può partecipare alle manifestazioni indette dall'associazione.
- Art. 7 -** Diventano soci sostenitori coloro che danno un tangibile sostegno all'associazione senza potersi impegnare in conformità agli obblighi imposti dall'Art. 4.
Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.
- Art. 8 -** La qualità di socio attivo si perde:
a) con le dimissioni presentate per iscritto entro il termine stabilito, per il tramite del comitato;
b) per abbandono dell'associazione per motivi di forza maggiore (studio, cambiamento di domicilio, ecc.);
c) con l'espulsione decisa dal comitato per gravi motivi. Contro quest'ultima è data la facoltà di ricorso scritto all'assemblea dei soci entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione della stessa. Sono in particolare considerati validi motivi per l'espulsione: l'assenza continua e ingiustificata alle prove, a

manifestazioni carnascialesche e non, alle assemblee come pure ogni altro comportamento lesivo al buon andamento del sodalizio come il ripetersi del mancato pagamento della quota.

Art. 9 - La riammissione di ex-soci dovrà seguire il medesimo iter procedurale previsto per l'assunzione.

STRUMENTI E COSTUMI

- Art. 10**
- a) I soci attivi sono tenuti, nel limite del possibile, a procurarsi gli strumenti musicali. In casi eccezionali l'associazione può dare in prestito ai soci gli strumenti del sodalizio, il quale mette a disposizione una somma annua. In questa ipotesi i soci ne sono responsabili e rispondono al sodalizio.
 - b) Le maschere ed i costumi già esistenti appartengono al sodalizio e sono di regola forniti gratuitamente ai nuovi soci.
Essi rimangono di proprietà esclusiva dell'associazione e non possono essere ceduti a terzi o portati senza il suo consenso. I soci si impegnano a conservarli o restituirli (se richiesto) in ordine, lavati e stirati alla fine della stagione.
 - c) Le spese per i nuovi costumi sono di regola coperte con le quote sociali. In caso di necessità, con l'accordo dell'assemblea, potrà essere richiesto un contributo superiore per la copertura delle spese supplementari.
 - d) L'utilizzo del nome e del logo per la creazione di gadget deve essere autorizzato dal comitato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 11 -**
- a) l'assemblea generale
 - b) il comitato direttivo
 - c) la commissione musica.

- Art. 12 -** All'assemblea generale spettano le seguenti competenze:
- a) nomina del presidente del giorno + scrutatore
 - b) approvazione e modifica dello statuto del sodalizio
 - c) approvazione del rapporto del comitato e dei conti annuali
 - d) approvazione del programma di lavoro presentato dal comitato
 - e) determina l'ammontare della tassa sociale
 - f) decide lo scioglimento dell'associazione
 - g) nomina del comitato.

Art. 13 - L'assemblea generale è convocata di regola una volta all'anno; in primavera.

Art. 14 - Essa è convocata mediante preavviso scritto di almeno 8 giorni, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 15 - Se il comitato lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 1/5 dei soci attivi, l'assemblea può essere convocata in qualsiasi tempo.

La convocazione viene preavvisata per iscritto almeno 8 giorni prima.

Art. 16 - Per la validità di ogni assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei soci attivi. Nel caso in cui il numero minimo non fosse raggiunto l'assemblea è convocata una seconda volta nel medesimo giorno e può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17 - L'assemblea decide a maggioranza assoluta. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 18 - Il comitato è nominato dall'assemblea generale ogni anno ed è formato da:

- a) presidente
- b) segretario/o
- c) cassiere/a
- d) 2 membri o 6 membri

- Il comitato ripartisce nel suo seno tutte le cariche, eccezion fatta per quella del presidente che è di spettanza dell'assemblea ordinaria dei soci.

- Il comitato si riserva la facoltà di farsi affiancare da uno o più membri (di sua scelta) senza diritto di voto. In caso di dimissioni di uno o più membri, al termine del suo mandato, il comitato proporrà all'assemblea annuale la nomina di essi come primi subentranti. Eventuali altre candidature andranno presentate per iscritto entro i termini stabiliti sulla lettera di convocazione dell'assemblea annuale.

- Il comitato statuisce l'espulsione dei soci.

- comitato decide a maggioranza assoluta e in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Esso esercita tutte quelle mansioni che non vengono affidate ad altri organi secondo il presente statuto.

I suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 19 - Se un membro del comitato, per qualsiasi motivo, dovesse declinare la carica durante l'anno, le sue mansioni verranno suddivise all'interno del comitato.

Art. 20 - L'associazione è vincolata dalla firma a 2 tra il/la presidente, il/la segretario/a e il/la cassiere/a.

Art. 21 - L'associazione non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Art. 22 - La commissione musica è composta dal maestro, dal vice-maestro e da al massimo due soci per sezione. La stessa si occupa di comune accordo della scelta e della preparazione dei pezzi.

FINANZIAMENTO

Art. 23 - L'associazione è finanziata mediante:

- a) le quote sociali
- b) i contributi volontari
- c) prestazioni di enti pubblici o privati (ingaggi, ecc.)
- d) vendita di gadget e vestiti.

Al fine di assicurarsi ulteriori fondi, l'associazione può organizzare manifestazioni e lotterie i cui proventi verranno devoluti al patrimonio sociale.

Art. 24 - In caso di dissoluzione dell'associazione, eventuali attivi rimanenti dopo la liquidazione, dovranno necessariamente essere devoluti in beneficenza ad enti pubblici o privati designati dall'assemblea.

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente datato 27.04.2013 previa accettazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci del 04.05.2014.

Il presidente:



La segretaria



La cassiera

